

19a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE

Sicurezza, salute e ambiente nelle imprese chimiche:
il punto della situazione e le novità che ci aspettano

*Direttiva emissioni industriali: i cambiamenti in corso
tra recepimento nazionale e lavori a livello europeo*

Ing. Gianluca Cusano

(Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – VA-2)

Temi dell'intervento

- **Recepimento della direttiva 2024/1785/UE tra obblighi ed opportunità**
- **Omnibus ambiente: quali cambiamenti potrà portare**
- **Industrial accelerator act: prime considerazioni**

Tempistiche

- **15/07/2024** Pubblicazione della direttiva 2024/1785/UE che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.
- **25/06/2025** Pubblicazione della legge n. 91 del 13/06/2025 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.
- **01/07/2026** termine per il recepimento della direttiva 2024/1785/UE.

A che punto siamo e cosa manca

- Una bozza di decreto è stata discussa al **tavolo di coordinamento** di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- I **dicasteri proponenti** (MASE e Dip. Politiche Europee) hanno definito lo schema di provvedimento
- Attualmente è in corso il confronto con gli altri **Ministeri** concertanti.
- Successivamente ci sarà una preliminare **deliberazione del Consiglio dei ministri**.
- A seguire bisognerà acquisire il parere della **Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e i pareri espressi dalle **competenti commissioni** della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Criteria legge delega (1/6)

b) Introdurre la possibilità di **emanare requisiti generali vincolanti**, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità;

- Tale criterio consente che le disposizioni generali vincolanti, già previste dalla direttiva 20210/75/UE e dal suo recepimento (D.lgs. 152/06), possano effettivamente comportare delle semplificazioni anche sulle procedure amministrative per il rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.
- Dovranno comunque essere garantiti il mantenimento dei livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente e la verificabilità della conformità.

Criteria legge delega (2/6)

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni e, in particolare, alle attività del **centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE)**;

- La direttiva 2024/1785/UE, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, dà maggiore risalto all'applicazione delle **tecniche emergenti** e ne favorisce l'applicazione per perseguire un miglioramento significativo dell'ambiente e della salute umana, ma anche e soprattutto al fine di sviluppare in Europa un comparto industriale che si consolidi quale leader mondiale sulle nuove tecnologie "verdi".
- La legge delega riconosce questa importanza e affinché anche in Italia si possano incentivare e sviluppare le eccellenze presenti nel territorio, ritiene fondamentale che siano messe a sistema tutte le sue *expertise* sia istituzionali (ISPRA, ENEA, CNR, Università) che del mondo produttivo, in modo da favorire lo sviluppo di un'industria che sia leader in questo contesto.

Criteria legge delega (3/6)

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento **dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente** nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

- Rafforzamento dell'integrazione salute–ambiente nelle procedure AIA.
- Necessità di definire ruoli, contributi e tempistiche dei soggetti con competenze sanitarie.
- Previsione di strumenti per gestire contesti con criticità sanitarie che richiedono prestazioni più ambiziose.

Criteria legge delega (4/6)

e) **riordinare le procedure autorizzative** per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria **dei soli soggetti aventi titolo a esprimere** atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune la definizione o l'aggiornamento del **quadro prescrittivo non sostituito dall'AIA**;

- Semplificazione e maggiore certezza su attori, fasi e responsabilità nel procedimento.
- Riduzione della duplicazione di richieste documentali/informative.
- Coerenza tra quadro prescrittivo AIA e altri regimi autorizzativi non sostituiti.

Criteria legge delega (5/6)

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di **risarcimento e indennizzo** siano applicabili in caso di **violazione delle prescrizioni autorizzative** che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il **soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione** e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

- La IED introduce un meccanismo di risarcimento/indennizzo in caso di danno alla salute associato a violazioni.
- Il recepimento dovrà definire: accertamento, responsabilità, prova del nesso e coordinamento con norme vigenti.
- Obiettivo: tutela effettiva, ma anche certezza del diritto ed evitare duplicazioni.

Criteria legge delega (6/6)

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano ... i criteri di presentazione delle **relazioni di riferimento** di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una **significativa modifica delle migliori tecniche disponibili**, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di **interpello ambientale**;

- Questo punto della legge delega invita a migliorare alcuni aspetti procedurali della normativa italiana che hanno mostrato nel tempo la necessità di essere meglio chiariti, come ad esempio l'azione della autorità competente relativamente alla relazione di riferimento oppure come intervenire quando ci sono delle modifiche alle migliori tecniche disponibili da prendere a riferimento e ancora valorizzare il ruolo del coordinamento IPPC riguardo agli interpellati ambientali.

Atti delegate in fase di emanazione

- **Entro il 1° settembre 2026**

Atto di esecuzione sul metodo per **la valutazione della conformità** ai valori limite di emissione (aria e acqua): validazione misure, incertezza, frequenza ammissibile di superamento

- **A breve**

Revisione delle linee guida su raccolta dati ed **elaborazione dei BREF** per allinearle alle novità della direttiva 2024/1785/UE

- **In corso**

Atto di esecuzione per le modalità di istituzione e funzionamento di **INCITE** (Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions).

Omnibus ambiente

10 dicembre 2025 – la Commissione europea ha presentato una serie di misure volte a semplificare la legislazione ambientale nei settori delle emissioni industriali, dell'economia circolare, delle valutazioni ambientali e dei dati geospaziali.

- L'obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi, incentivare un modello di crescita sostenibile e sostenere la competitività e la resilienza dell'UE, senza indebolire gli obiettivi dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente e della salute umana.
- Ad oggi è tuttora in corso il confronto con il Consiglio e il Parlamento al fine di definire il testo finale.

Omnibus ambiente – misure relative alla IED

Sistema unico di gestione ambientale (EMS) per gli impianti appartenenti allo stesso operatore/azienda.

- Semplificazione importante per aziende/operatori con più installazioni, anche se dovrà essere garantito un adeguato dettaglio installazione per installazione. Questo potrebbe rendere più complicato utilizzare gli elementi del EMS che sono utili nei processi autorizzativi.

Omnibus ambiente – misure relative alla IED

Maggior tempo per la predisposizione dell'EMS (dal 2027 al 2030) ed eliminazione dell'obbligo di audit.

- Avere più tempo per predisporre un EMS per le aziende che ne sono sprovviste effettivamente è un grosso vantaggio, anche se le aziende che esercitano attività IED per cui sono state emanate conclusioni sulle BAT dal 2012 in poi dovrebbero averlo già implementato.
- Si sta discutendo circa la totale eliminazione dell'obbligo di audit. Fermo restando che comunque c'è la necessità che una parte terza verifichi che l'EMS aziendale includa tutti i criteri definiti nelle conclusioni sulle BAT o dalla IED stessa e che sia effettivamente implementato. Se questa verifica viene portata all'interno del procedimento AIA avremmo che gli EMS certificati/registrati verrebbero verificati sia dall'organo di accreditamento che dall'autorità competente AIA.

Omnibus ambiente – misure relative alla IED

Abrogazione del sistema di gestione delle sostanze chimiche nell'ambito dell'EMS.

- Effettivamente avere dei criteri su questo punto che fossero trasversali a tutte le attività IED poteva essere eccessivo, anche se nella pratica i contenuti delle BAT sull'EMS sono standardizzati e a volte vengono adattati, se del caso, alle specifiche conclusioni sulle BAT.
- Nel frattempo si sta discutendo su come meglio formulare il punto a-ter) del paragrafo 1, art. 14 della IED che prevede le autorizzazioni debbano contenere disposizioni adeguate che garantiscano la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 (Sostituzione delle sostanze pericolose) oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH.

Omnibus ambiente – misure relative alla IED

Eliminazione dell'obbligo dei piani indicativi di trasformazione.

- Questo è una effettiva semplificazione nell'immediato, anche se le aziende in ogni caso dovranno comunque progettare ed attuare interventi per conseguire gli obiettivi al 2050 dello *Zero Pollution Action Plan*.

Introduzione graduale dei nuovi requisiti relativi alla modifica della frequenza di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo.

- Anche queste misure danno più tempo per adeguare le tempistiche con quanto stabilito nella revisione della IED. Infatti l'adeguamento alle nuove tempistiche verrà disposta quando le autorizzazioni verranno riviste oppure entro il 1 settembre 2036, se nel frattempo tali autorizzazioni non sono state riviste.

Industrial Accelerator Act

L'**Industrial Accelerator Act (IAA)**, proposto dalla Commissione europea il **4 marzo 2026**, è concepito per rafforzare la base industriale dell'UE, accelerare la decarbonizzazione e ridurre le dipendenze strategiche da fornitori extra-UE.

Il suo obiettivo generale è aumentare il contributo del settore manifatturiero al PIL dell'UE **dal 14,3% nel 2024 al 20%** entro il 2035.

L'atto integra tre principali strumenti di politica pubblica: misure lato domanda, condizioni sugli investimenti diretti esteri (IDE) e **procedure autorizzative semplificate per i progetti industriali**.

Industrial Accelerator Act - Settori strategici per le aree di accelerazione del settore manifatturiero

Industrie ad alta intensità energetica:

- a) Fabbricazione della carta e dei prodotti di carta;**
- b) Fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;**
- c) Fabbricazione di prodotti chimici e di prodotti chimici di base;**
- d) Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;**
- e) Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;**
- f) Metallurgia.**

Industria automobilistica: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Tecnologie a zero emissioni nette (net-zero) (Regolamento (UE) 2024/1735)

Industrial Accelerator Act – semplificazione

- **Gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico a livello nazionale per la presentazione, da parte dei gestori, della domanda unica per l'autorizzazione dei progetti.**
- **Gli Stati membri istituiscono una procedura unica di rilascio delle autorizzazioni basata su una domanda unica che comprenda la documentazione relativa a tutte le autorizzazioni necessarie.**
- **Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, al fine di garantire l'adozione e il rilascio di una decisione complessiva entro i termini previsti.**
- **Tutti i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica sono considerati progetti strategici che contribuiscono alla resilienza e alla decarbonizzazione o all'efficienza delle risorse.**

Industrial Accelerator Act – area di accelerazione

- **Gli Stati membri designano almeno un'area di accelerazione della manifattura industriale sul proprio territorio al fine di concentrare i progetti di manifattura industriale in uno o più dei settori strategici.**
- **Per ciascuna area di accelerazione manifatturiera designata, gli Stati membri predispongono e rilasciano un'autorizzazione di base aggregata che autorizza le attività industriali localizzate all'interno di tale area. Tale autorizzazione di base aggregata comprende le autorizzazioni e i titoli amministrativi necessari per i progetti manifatturieri situati nell'area di accelerazione, ad esclusione delle autorizzazioni specifiche per singolo impianto.**

Conclusioni

- **La revisione della IED e le iniziative UE collegate sono volte a favorire l'evoluzione nella governance delle attività industriali.**
- **Semplificazione, decarbonizzazione e tutela della salute diventano obiettivi integrati: occorrono regole chiare e strumenti applicabili.**
- **Il successo dipende dalla collaborazione tra istituzioni, autorità competenti e sistema produttivo (chiamato ad innovare anche attraverso la condivisione e l'applicazione delle tecniche emergenti).**
- **Per l'Italia: opportunità di leadership se accompagnata da certezza procedurale, tempi definiti e infrastrutture abilitanti.**

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

cusano.gianluca@mase.gov.it